

ACCORDO DI INVESTIMENTO

tra

ALBERTO PIRAS

FEDERICO SIMIONATO

e

LVENTURE GROUP S.P.A.

e

VALERIO CARACCILO

ESENSE S.R.L.

RELATIVO A

BRAVE POTIONS S.R.L.



ACCORDO DI INVESTIMENTO

Con il presente accordo di investimento (di seguito, anche, l'“**Accordo**”) sottoscritto in data 14 luglio 2015 tra:

ALBERTO PIRAS, nato a Cagliari, il 19 marzo 1986, ed ivi residente in Viale Poetto, 256, codice fiscale: PRSLRT86C19B3540

FEDERICO SIMIONATO, nato a Schio (VI) il 28 dicembre 1993, ed ivi residente in Via San Gaetano, 22, codice fiscale: SMNFRC93T28I531M

(Alberto Piras e Federico Simionato di seguito denominati individualmente il “**Socio Fondatore**” e, congiuntamente, i “**Soci Fondatori**”)

da una parte

e

LVENTURE GROUP S.P.A., con sede in Roma, Via Giovanni Giolitti, 34, 00185, codice fiscale 8102000022, partita IVA 01932500026, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Luigi Capello;

(di seguito anche il “**Socio Investitore**” o “**LVenture Group**”)

e

ESENSE S.R.L., con sede in Roma, alla via Ovidio, 10, CF e P.IVA: 1097995100, in persona del legale rappresentante Leonardo Vinci

(di seguito, il “**Socio Terzo**”)

e

VALERIO CARACCILOLO, nato Roma, il 6 luglio 1958, ed in via Ovidio 26, CF: CRCVLR58L06H501Z

(di seguito il “**Co-Investitore**”)

dall'altra parte

(i Soci Fondatori, il Socio Investitore, il Socio Terzo ed il Co-Investitore di seguito sono individualmente indicati, anche, come la "Parte" o il "Socio" e collettivamente indicati, anche, come le "Parti" o i "Soci");

(il Socio Investitore ed il Co-Investitore, di seguito possono essere congiuntamente denominati anche come gli "Investitori" e ciascun individualmente anche come l'"Investitore")

Premesso che:

A. Brave Potions S.r.l. (di seguito, anche, "Brave Potions" o, alternativamente, la "Società") è una società che ha per oggetto sociale, *ex multis*, l'ideazione e la realizzazione di prodotti per ridurre la paura e l'avversione da parte dei bambini nei confronti delle visite e delle terapie mediche. Per fare questo, utilizza supporti fisici e informatici.

B. Il capitale sociale della Società risulta ad oggi essere suddiviso con le seguenti percentuali:

- (i) quanto all'87,87% del Capitale, dai Soci Fondatori;
- (ii) quanto al 7,58% del Capitale, dal Socio Investitore;
- (iii) quanto al 4,55% del Capitale, da Esense S.r.l.;

C. I Soci Fondatori hanno presentato agli Investitori il *business plan* condiviso con gli stessi; al fine di dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per sviluppare ulteriormente la propria attività, anche tenuto conto di quanto previsto nel Business Plan, gli Investitori si sono determinati ad effettuare un investimento nel capitale della Società ai termini e condizioni che seguono.

D. L' Venture Group ed il Co-Investitore Valerio Caracciolo, di concerto ad investitori terzi da individuare dall'organo amministrativo della Società, sono interessati ad investire nella Società, a titolo di nominale ed a titolo di sovrapprezzo, una somma pari a complessivi Euro 205.101,00 (duecento cinquemila centouno//00) con le modalità descritte *infra* nell'Accordo.

E. Con l'Accordo, le Parti hanno interesse a regolare:

- i termini e le condizioni dell'investimento nella Società da parte degli Investitori;
- i loro futuri rapporti quali soci della Società; e
- le modalità e i tempi di uscita dall'investimento effettuato da parte degli Investitori nel capitale della Società.

F. La Società è iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start up innovative ed è interesse degli Investitori che la Società, nei limiti consentiti dalla Legge e sempre che ricorrano i presupposti previsti dalle specifiche disposizioni normative applicabili, mantenga tale iscrizione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, insieme agli Allegati, si stipula e conviene quanto segue

1. Alcune definizioni.

Nel presente Accordo, i termini di seguito indicati hanno il seguente significato (e le variazioni grammaticali di tali termini avranno il significato corrispondente):

“Accordo”: indica il presente Accordo di Investimento unitamente agli Allegati;

“Allegato” e/o “Allegati”: indica il documento e/o i documenti allegati al presente Accordo e qualsiasi altro documento allegato agli Allegati;

“Attività della Società”: indica ogni attività funzionale all’ideazione e alla realizzazione di prodotti per ridurre la paura e l’avversione da parte dei bambini nei confronti delle visite e delle terapie mediche. Per fare questo, utilizza supporti fisici e informatici.

“Capitale”: indica il capitale sociale della Società;

“Esecuzione”: l’aumento di Capitale della Società secondo le modalità del presente Accordo, e, più in generale, l’adempimento di tutte le obbligazioni che, a norma di questo Accordo, devono essere eseguite, dalle persone le quali promettono il fatto e l’obbligazione;

“Forza Maggiore”: un evento di Forza Maggiore significa un evento che sia al di fuori del controllo della Parte interessata, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., che impedisca a questa di adempiere una parte o tutte le obbligazioni previste a suo carico dal presente Accordo. La Forza Maggiore include, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) un atto nemico o terroristico o una guerra, una minaccia di guerra, assedio, rivoluzione, sommossa, insurrezione, rivolta civile; o (ii) sabotaggi o atti di vandalismo; o (iii) calamità o fenomeni naturali avversi, ivi incluse le condizioni atmosferiche o ambientali estreme, come fulmini, terremoti, uragani, tempeste, incendi, inondazioni nella misura in cui tale evento o conseguenza non avrebbe potuto essere previsto da un operatore ragionevole e prudente; o (iv) qualsiasi modifica normativa, o la revoca, l’annullamento, la scadenza o la sospensione di qualsiasi autorizzazione nella misura in cui esuli dal controllo della Parte interessata che agisca o abbia agito come un operatore ragionevole e prudente; o (v) scioperi generali o nazionali di categoria, purché non determinati da comportamenti illegittimi della Parte interessata. Resta tuttavia inteso che la Forza Maggiore non includerà: (a) scioperi della Parte interessata avente carattere meramente aziendale ovvero determinati da comportamenti illegittimi della Parte interessata; o (b) la mancanza di fondi finanziari;

Giorni Lavorativi: significa i giorni diversi dal sabato e dalla domenica in cui le banche siano aperte al pubblico per la loro ordinaria attività sulla piazza di Roma.

Legge: significa le leggi, gli atti aventi valore di Legge, i regolamenti, le norme, le autorizzazioni e i decreti promulgati da qualsiasi autorità sovranazionale, nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi ufficio o ente, pubblico o privato.

“Notaio”: significa il Notaio che sarà indicato da LVenture Group;

“Operazione”: significa l’operazione di investimento disciplinata dal presente Accordo, ed ai termini ed alle modalità previste dal presente Accordo e tutti gli adempimenti funzionali, conseguenti o comunque relativi a ciascuna fase;

Parti Correlate significa le parti correlate della Società secondo la definizione di cui allo IAS 24;

“Prezzo di Sottoscrizione”: ha il significato della somma complessivamente da versare (nominale e sovrapprezzo) per l’Esecuzione, così come determinata ai sensi dell’art. 3.2, dell’Accordo.

2. Obbligazioni e responsabilità delle Parti.

Ai termini ed alle condizioni indicate in questo Accordo, le Parti: a) si impegnano ad adempiere a tutto quanto previsto nel presente Accordo ed a compiere, e a procurare che siano compiuti, tutti gli atti e a porre in essere, e a procurare che siano posti in essere,

tutti i comportamenti, con precisione e nei tempi e con le modalità previste nel presente Accordo, contemplati nello stesso ai fini della realizzazione di quanto previsto nel presente Accordo; e b) assumono ogni corrispondente obbligo risarcitorio nei confronti delle altra Parte e/o Parti in caso di inadempimento rispetto a qualsiasi delle obbligazioni previste a loro carico dal presente Accordo.

SEZIONE I- Operazione di Investimento.

3. Modalità e Scansione dell'Investimento.

3.1. Luogo, Data e ora dell'Esecuzione.

Le Parti procederanno all'Esecuzione dell'Accordo, impegnandosi a fare sì che l'assemblea dei soci della Società proceda a deliberare, entro sette (7) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, un aumento scindibile in numero due (2) *tranches* del Capitale della Società da nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a nominali Euro 10.764,00 (diecimila settecento sessantaquattro//00) relativamente alla prima *tranche* di aumento di capitale e da nominali Euro 10.764,00 (diecimila settecento sessantaquattro//00) a nominali Euro 12.294,00 (dodicimila duecento novantaquattro//00) relativamente alla seconda *tranche* di aumento di capitale.

3.2. Adempimenti delle Parti.

Fermo restando ogni altro adempimento richiesto da altre disposizioni di questo Accordo, le Parti si conformeranno alle seguenti prescrizioni:

- a) Le Parti compariranno entro sette (7) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, dinanzi al Notaio prescelto da LVenture Group e procederanno all'Esecuzione dell'Operazione, facendo in modo che, all'esito dell'investimento di LVenture Group e del Co-Investitore, si giunga ad avere lo schema di partecipazioni nella Società descritto nell'"Allegato A" del presente Accordo.
- b) L'investimento di LVenture Group e del Co-Investitore si svilupperà e avverrà secondo le modalità di seguito descritte e, ad ogni buon conto, dovrà procedersi alle seguenti attività:
 - (i) deliberazione, mediante emissione di nuove quote, di un aumento scindibile in numero due (2) *tranches* del Capitale della Società da nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a nominali Euro 10.764,00 (diecimila settecento sessantaquattro//00) con sovrapprezzo pari ad Euro 54.337,00 (cinquantaquattromila trecento trentasette//00) relativamente alla prima *tranche* di aumento di capitale che sarà riservata a LVenture Group ed al Co-Investitore Valerio Caracciolo, e da nominali Euro 10.764,00 (diecimila settecento sessantaquattro//00) a nominali Euro 12.294,00 (dodicimila duecento novantaquattro//00) con sovrapprezzo pari ad Euro 148.470,00 (cento quarantottomila quattrocento settanta//00) relativamente alla seconda *tranche* di aumento di capitale che sarà riservata ad investitori terzi da individuare dall'organo amministrativo della Società, facendo sì che alla scadenza del periodo di sottoscrizione della prima *tranche* di aumento di capitale nel termine individuato nel verbale notarile con cui si delibera l'aumento del capitale sociale, la partecipazione di LVenture Group e

del Co-Investitore Valerio Caracciolo nella Società sia complessivamente pari al 14,13% del Capitale della Società;

(ii) L' Venture Group, entro il termine previsto dal verbale notarile con cui si delibera l'aumento del Capitale, sottoscriverà e verserà in denaro, per la parte di sua competenza, la frazione di aumento di capitale ad essa riservata, per un Prezzo di Sottoscrizione pari a complessivi Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) di cui Euro 612 (seicento dodici virgola zero zero) a titolo di nominale ed Euro 49.388,00 (quaranta novemila trecento ottantotto virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo.

(iii) il Co-Investitore Valerio Caracciolo entro il termine previsto dal verbale notarile con cui si delibera l'aumento del Capitale della Società, sottoscriverà e verserà in denaro, per la parte di sua competenza, la frazione di aumento di capitale ad esso riservata, per un Prezzo di Sottoscrizione pari a complessivi Euro 5.101 (cinquemila centouno virgola zero zero) di cui Euro 152,00 (centocinquanta due virgola zero zero) a titolo di nominale ed Euro 4.949,00 (quattromila novecento quarantanove virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo.

(iv) Al fine di consentire la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di L' Venture Group e del Co-Investitore, i Soci Fondatori ed il Socio Terzo rinunciano sin d'ora irrevocabilmente, gratuitamente ed incondizionatamente all'esercizio dei rispettivi diritti di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481 *bis* del codice civile. A questo proposito, le Parti si danno sin d'ora reciprocamente atto e convengono che la rinuncia a titolo gratuito del diritto di sottoscrizione trova ragione ed adeguata considerazione nell'ambito dei rapporti tra loro intercorrenti, nonché nel contesto del complesso dei diritti ed obblighi reciprocamente assunti dalle Parti stesse, ai sensi del presente Accordo.

c) All' Esecuzione, le Parti si impegnano, altresì, a deliberare in assemblea l'adozione di un nuovo statuto della Società (di seguito, anche, lo "Statuto");

3.3. Unitarietà degli adempimenti costituenti l'Esecuzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli adempimenti previsti dai punti precedenti del presente Accordo, nonostante la loro varietà (anche per quanto riguarda i soggetti obbligati agli stessi), devono essere considerati come un atto unico ed inseparabile, cosicché (salvo diverso accordo tra le Parti), a richiesta della Parte che abbia interesse al compimento del singolo atto, adempimento, operazione o attività, in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, il presente Accordo non potrà eseguirsi.

3.4. Condizioni dell'investimento del Socio Investitore e del Co-Investitore.

Le Parti si danno atto che la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Socio Investitore e del Co-Investitore e più in generale l'investimento complessivo del Socio Investitore e del Co-Investitore, è da considerarsi condizionato sospensivamente per le ipotesi di cui alle lettere a), b) c) del presente articolo 3.5.) dell'Accordo e risolutivamente relativamente al venir meno delle fattispecie di cui alla lettere d) ed e)

del presente articolo 3.5. dell'Accordo, alle seguenti condizioni, poste nell'esclusivo interesse del Socio Investitore e del Co-Investitore:

- a) sottoscrizione del presente Accordo;
- b) definizione delle pattuizioni parasociali relative alla Società, così come risultano dalla Sezione II del presente Accordo;
- c) adozione di un nuovo statuto della Società che sia coerente con le previsioni del presente Accordo;
- d) mantenimento dell'iscrizione della Società nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative;
- e) impiego totale delle risorse lavorative dei Soci Fondatori allo sviluppo della Società.

3.5. Obbligo di risarcimento.

I Soci Fondatori si impegnano a mallevare e tenere indenni il Socio Investitore ed il Co-Investitore da ogni danno, costo, spesa, responsabilità, perdita o minusvalenza della partecipazione detenuta che il Socio Investitore ed il Co-Investitore possano subire quale conseguenza di un inadempimento agli obblighi previsti dal presente Accordo da parte dei Soci Fondatori.

SEZIONE II – Pattuizioni Parasociali

Subordinatamente all'Esecuzione, le Parti convengono e si assumono reciprocamente i seguenti impegni parasociali.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione.


Le Parti convengono che qualora la Società dovesse dotarsi, previa richiesta fatta pervenire per iscritto da LVenture Group, di un organo di amministrazione collegiale, ciascuna di esse, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da un numero di consiglieri pari a 3 (tre) membri. La durata dell'incarico degli amministratori, rieleggibili, sarà pari a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno, previa dimissioni dell'Amministratore Unico in carica, nominati come segue:

- (i) i Soci Fondatori avranno il diritto di designare 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) LVenture Group avrà il diritto di designare 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che qualora uno o più amministratori della Società vengano a cessare dalla carica per qualunque ragione prima della naturale scadenza del mandato, i restanti amministratori rimarranno in carica e ciascun nuovo consigliere verrà nominato, con le modalità di Legge e statutarie, su indicazione della Parte che aveva indicato ciascun amministratore cessato.

Fermo quanto previsto dal presente articolo 4 dell'Accordo, LVenture Group avrà la facoltà di designare uno o più uditori per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.



In tal caso, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a consentire a tali uditori di assistere, intervenire, ricevere documenti e informazioni (nei tempi e con le modalità previste per gli amministratori), senza diritto di voto, alle proprie riunioni, restando comunque inteso che tali uditori avranno diritto soltanto ad un rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Impregiudicate le riunioni dell'organo amministrativo richieste da norme di legge *medio tempore* vigenti, le Parti convengono, inoltre, che l'organo amministrativo della Società dovrà riunirsi almeno nei 30 (trenta) giorni precedenti alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del budget annuale dell'esercizio successivo.

4.1. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le Parti concordano che, qualora la Società dovesse dotarsi, così come previsto dal precedente articolo 4 dell'Accordo, di un organo di amministrazione collegiale, le delibere del Consiglio di Amministrazione della Società inerenti le materie di seguito elencate (di seguito: "**Materie Riservate in Consiglio**") non saranno delegabili a singoli amministratori, all'amministratore delegato od a terzi, e dovranno essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso con il voto favorevole del membro del Consiglio di amministrazione designato da LVenture Group:

- 1) assunzione di nuovo indebitamento, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, anche a breve termine, qualora il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto sia superiore ad uno, fermo restando che rientreranno comunque tra le Materie riservate in Consiglio, a prescindere dal superamento della suddetta soglia: a) l'assunzione di scoperti in conto corrente di importo singolarmente superiore ad Euro 10.000(diecimila); b) l'accensione di linee di credito e di factoring nonché l'effettuazione di anticipi di fatture e di altre operazioni auto-liquidanti di importo singolarmente superiore ad Euro 20.000(ventimila);
- 2) approvazione del budget annuale o di piani industriali;
- 3) acquisizione o dismissione di partecipazioni in società, ovvero di aziende, rami d'azienda o beni immobili, ivi incluse le acquisizioni, anche tramite operazioni straordinarie, stabilendone modalità, termini e condizioni, nonché la creazione di vincoli su partecipazioni, aziende, rami d'azienda o beni immobili di cui la società è o divenga proprietaria;
- 4) operazioni con Parti Correlate;
- 5) nomina e revoca di amministratori delegati, o comunque il conferimento di poteri ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- 6) determinazione degli eventuali compensi dei componenti dell'organo amministrativo dotati di particolari cariche e/o poteri (es: amministratore delegato);
- 7) adozione di decisioni inerenti l'ammissione della Società alla quotazione in Borsa o nei mercati regolamentati italiani o stranieri;
- 8) conferimento di incarichi di consulenza del valore annuale lordo superiore ad Euro 30.000,00, per ciascun incarico;

- 9) assunzione e/o licenziamento di dipendenti il cui costo annuale lordo aziendale sia superiore ad Euro 45.000,00;
- 10) approvazione di piani di stock option o di altri piani di incentivazione;
- 11) assunzione o nomina di dirigenti;
- 12) costituzione o soppressione di sedi secondarie,
- 13) acquisizione di beni immobili;
- 14) acquisto, cessione, a qualsiasi titolo o conferimento in licenza di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale;
- 15) affitto e/o cessione dell'azienda o di rami d'azienda;
- 16) approvazione dei piani di investimento annuali e pluriennali.

Oltre ai casi previsti dalla Legge e dallo statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società dovranno essere convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora richiesto dall'amministratore designato dal Socio Investitore.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione non provveda, la riunione potrà essere convocata, con le formalità di Legge e statutarie, direttamente dall'amministratore designato dal Socio Investitore.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà nominare un Amministratore Delegato e potrà conferire al medesimo poteri di amministrazione con firma singola ad eccezione di quanto rientri nell'ambito delle Materie Riservate in Consiglio e delle altre materie la cui competenza spetti esclusivamente al Consiglio di Amministrazione in base alla Legge.

4.2. Composizione dell'Organo di Controllo.

Ove previsto e/o necessario secondo le previsioni codicistiche in materia, le Parti convengono e si impegnano a far sì che:

- a) in caso di nomina di un organo di controllo collegiale, il Collegio sindacale della Società sia composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.
- b) la durata dell'incarico dei sindaci, rieleggibili, sarà pari a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I membri del Collegio sindacale saranno nominati da LVenture Group;
- c) in caso di nomina di un organo di controllo monocratico, il Sindaco Unico sia designato da LVenture Group. Qualora il Sindaco Unico venga a cessare dalla carica per qualunque ragione prima della naturale scadenza del mandato, le Parti dovranno, anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, far sì che l'assemblea dei Soci sia convocata al più presto per procedere alla sostituzione del Sindaco Unico, il quale verrà sostituito su indicazione di LVenture Group.

4.3. Deliberazioni dell'Assemblea.

Le Parti concordano che le deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Società dovranno essere adottate, in prima ed in seconda convocazione, con il voto favorevole di LVenture Group qualora riguardino le seguenti materie ("Materie Riservate in Assemblea"):

- (i) aumento del capitale sociale a pagamento od a titolo gratuito e/o riduzione del capitale sociale, ad eccezione delle riduzioni dovute per Legge.
- (ii) fusioni, scissioni o trasformazioni;
- (iii) scorporo o cessione di attività e/o beni della Società che comportino modifiche dell'oggetto sociale;
- (iv) distribuzioni di utili e/o riserve;
- (v) modifiche dello statuto della Società ad eccezione di quelle necessarie per Legge e di quelle aventi contenuto meramente formale;
- (vi) determinazione degli eventuali compensi spettanti ai componenti dell'organo amministrativo della Società;
- (vii) licenziamento di dipendenti della Società, ove essi siano Soci Fondatori;
- (viii) decisioni inerenti la liquidazione della Società; e
- (ix) comunque tutte le operazioni che potrebbero comportare una diluizione della partecipazione degli Investitori;
- (x) approvazione di piani di "stock option" o di ogni altra forma di assegnazione o attribuzione di quote o di opzioni sulle stesse a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società;
- (xi) cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda o di rami o marchi della stessa;
- (xii) acquisizione o alienazione, a qualunque titolo, di brevetti, marchi e know-how o altri diritti di proprietà intellettuale;
- (xiii) determinazione dei compensi dei Sindaci se nominati;
- (xiv) distribuzione di dividendi o riserve, rimborsi di capitale o distribuzioni di qualunque altro genere;
- (xv) apertura di linee di credito per importi complessivamente superiori ad Euro 150.000;
- (xvi) determinazione dell'ammontare annuo massimo dei rimborsi per spese dirette sostenute dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, se eccedente euro 5.000,00 annui, fermo restando che potranno essere rimborsate solo le spese documentate.

5. Obblighi di informativa.

I Soci Fondatori si impegnano tempestivamente a fornire agli Investitori:

- a) reports mensili di aggiornamento in merito all'andamento e alla prevedibile evoluzione operativa della Società, incluse metriche commerciali e stato finanziario;
- b) business plan mensile e resoconto mensile del cash flow;
- c) qualsiasi altra informazione che abbia un significativo impatto sull'andamento dell'attività della Società.

5 - bis. Prevalenza dell'Accordo.

Resta espressamente inteso che in caso di contrasto tra le disposizioni previste nell'Accordo e le previsioni contenute nello statuto della Società e negli statuti *pro tempore* vigenti, le previsioni dell'Accordo si considereranno prevalenti tra le Parti.

6. Good leaver.

6.1. Nel caso di dimissioni di uno o più dei Soci Fondatori per comprovati motivi di salute di entità tale da precludere il permanere del Socio Fondatore nel proprio ruolo operativo nella Società (di seguito, anche, "**Good Leaver**") ovvero in caso di morte di uno o più dei Soci Fondatori, il Socio Investitore, il Co-Investitore, il Socio Terzo ed i Soci Fondatori diversi dal Good Leaver, avranno facoltà di rendersi acquirenti, in proporzione alla quota di partecipazione posseduta da ciascuno di essi nel Capitale della Società, fino al 100% della quota del socio defunto ovvero del Good Leaver, dietro pagamento di un prezzo da determinarsi in base alle risultanze dell'ultimo bilancio e tenuto conto dell'avviamento dell'azienda sociale.

6.2. La predetta opzione di acquisto potrà essere esercitata dal Socio Investitore, dal Co-Investitore, dal Socio Terzo e dai Soci Fondatori diversi dal Good Leaver, entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione delle predette dimissioni da parte del Good Leaver o dall'apertura della successione inviando, a mezzo posta certificata o raccomandata a.r., una comunicazione scritta agli eredi del defunto ovvero al Good Leaver.

6.3. In parziale deroga rispetto a quanto previsto dai precedenti punti 6.1. e 6.2. dell'Accordo, le Parti si impegnano sin da ora a fare quanto in concreto utile e necessario per fare in modo che, qualora gli eventi sopra descritti dovessero riguardare il Socio Fondatore Alberto Piras, il 50% della quota di sua spettanza venga trasferito, mediante atto di cessione di quote, ed in ogni caso al prezzo simbolico di Euro 1, al coniuge non separato legalmente dello stesso Socio Fondatore Alberto Piras, con l'obbligo per le parti di sottoscrivere entro i successivi 10 Giorni Lavorativi, un atto notarile per il trasferimento della quota del Socio Fondatore Alberto Piras e procedere contestualmente al pagamento del prezzo. Il restante 50% della quota di spettanza del Socio Fondatore Alberto Piras seguirà la medesima procedura sopra descritta ai precedenti punti 6.1. e 6.2. dell'Accordo.

6.4. Qualora il Socio Investitore, il Co-Investitore, il Socio Terzo ed i Soci Fondatori diversi dal Good Leaver non dovessero esercitare il predetto diritto di opzione di acquisto della quota del socio defunto e/o del Good Leaver, il Socio Investitore, il Co-Investitore, il Socio Terzo ed i Soci Fondatori diversi dal Good Leaver che abbiano esercitato il diritto di opzione sulla quota del socio defunto ovvero del Good Leaver, avranno il diritto di acquistare, in proporzione alla quota di partecipazione posseduta da ciascuno di essi nel Capitale della Società, le predette quote inopstate, fermo in ogni caso e compatibilmente a quanto prescritto dal precedente punto 6.3. dell'Accordo.

6.1. Bad leaver.

I Soci Fondatori si impegnano a:

- (a) prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno a favore della Società;



- (b) rispettare la legge ed adoperare la diligenza adeguata rispetto all'incarico in concreto ricoperto;
- (c) agire nell'esclusivo interesse della Società; e
- (d) perseguire la realizzazione di quanto previsto nell'oggetto sociale della Società.

Nel caso in cui uno o più Soci Fondatori:

- (i) si dimettano dal proprio ruolo operativo rivestito nella Società senza il previo consenso scritto del Socio Investitore;
- (ii) non adempiano a quanto prescritto dalle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) del presente articolo 6.1. dell'Accordo;
- (iii) siano licenziati e/o revocati dalla carica amministrativa eventualmente ricoperta nella Società per giusta causa
(di seguito, limitatamente al presente Articolo 6.1., il Socio Fondatore Bad leaver, vale a dire soggetto agli eventi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del presente articolo 6.1. dell'Accordo, è singolarmente definito, il "**Socio Uscente**");

LVenture Group avrà il diritto, a sua discrezione, di:

- (a) ottenere dal Socio Uscente il pagamento di una penale pari a due volte il compenso che tale Socio Uscente abbia percepito a qualunque titolo nei 12 mesi precedenti dalla Società; ovvero, alternativamente,
- (b) di acquistare la quota di partecipazione al Capitale della Società del Socio Uscente (la "**Quota**"), ai seguenti termini e condizioni (l'**Opzione Call**):
 - (i) l'esercizio dell'Opzione Call dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data in cui LVenture Group è venuta a conoscenza dell'inadempimento del Socio Uscente mediante comunicazione scritta inviata a tutti i Soci;
 - (ii) il prezzo di acquisto della Quota del Socio Uscente inadempiente sarà pari al valore nominale;
 - (iii) in caso di esercizio dell'Opzione Call, il trasferimento della proprietà della Quota dal Socio Uscente a LVenture Group avrà immediatamente effetto *inter partes*, con l'obbligo per le parti di sottoscrivere entro i successivi 10 Giorni Lavorativi un atto notarile per il trasferimento della Quota e procedere contestualmente al pagamento del prezzo.

7. Circolazione delle partecipazioni. *Exit Socio Investitore*

E' obiettivo di LVenture Group procedere alla dismissione della propria partecipazione nella Società mediante cessione ad un terzo acquirente (di seguito, il "**Terzo Cessionario**"), finanziario o industriale (inclusi tutti o parte dei Soci Fondatori), entro un periodo non superiore a 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo (di seguito, il "**Periodo Prestabilito**").

LVenture Group pertanto, farà tutto quanto possibile per procedere alla dismissione entro il Periodo Prestabilito. Per l'effetto, i Soci Fondatori riconoscono il carattere

della Quota Oggetto di Trasferimento, è fatto divieto al Socio Trasferente di cedere al terzo la Partecipazione Oggetto di Trasferimento od altra partecipazione detenuta dal Socio Trasferente nella Società.

g) Qualora invece il terzo, nell'ipotesi in cui lo stesso non sia già vincolato in tal senso, comunichi un'offerta del tipo descritto nel precedente punto (f), il Socio Investitore ed il Co-Investitore sono da ritenersi sin da adesso obbligati ad effettuare il relativo Trasferimento alle condizioni ed ai termini contenuti in tale offerta.

8.3. Diritto di trascinamento.

1. Qualora un terzo presenti un'offerta volta ad acquisire una partecipazione al capitale della Società superiore a quella detenuta da LVenture Group (di seguito, limitatamente al presente paragrafo 8.3, l'"**Offerta del Terzo**"), LVenture Group (di seguito, limitatamente al presente paragrafo, 8.3), il "**Socio Trascinante**", nel caso intenda accettare tale offerta di acquisto, dovrà inviare ai restanti Soci (di seguito, limitatamente al presente paragrafo, 8.3), i "**Soci Trascinati**") una comunicazione scritta contenente il nome del terzo acquirente, il prezzo offerto e gli altri termini e condizioni di vendita (di seguito "**Comunicazione di Vendita**") ed avrà il diritto di obbligare, contestualmente a tale Comunicazione di Vendita, i Soci Trascinati, che vi saranno tenuti a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, a partecipare proporzionalmente o per la parte residua alla cessione (di seguito, "**Diritto di Trascinamento**"), essendo inteso che tale vendita avrà luogo al prezzo unitario ed ai termini ed alle condizioni sui quali sia stato raggiunto un accordo tra il Socio Trascinante e tale eventuale compratore.

2. Resta inteso che in tutti i casi di definitivo esercizio del Diritto di Trascinamento da parte del Socio Trascinante, i Soci Trascinati sin da ora irrevocabilmente rinunciano al diritto di prelazione eventualmente riconosciuto dallo statuto della Società.

3. Per maggiore chiarezza, le Parti precisano, inoltre, che nel caso in cui LVenture Group intenda uscire dal proprio investimento nella Società senza avvalersi del Diritto di Trascinamento, LVenture Group potrà procedere alla cessione a terzi, in tutto o in parte, della propria partecipazione nella Società, a prescindere da quanto disposto nei precedenti capoversi 1 del presente articolo 8.3. dell'Accordo, e con rinuncia sin da ora al diritto di prelazione eventualmente previsto dallo statuto della Società a favore dei Soci diversi da LVenture Group.

8.4. Nuovo Statuto

Le Parti convengono che, all'Esecuzione le stesse provvederanno a deliberare l'adozione di un nuovo statuto sociale della Società che recepisca, nella misura massima consentita dalla Legge, le pattuizioni sul governo societario e sul trasferimento delle partecipazioni contenute nel presente Accordo.

9. Distribuzione preferenziale.

9.1. Ai fini del presente articolo:

(a) per "**Evento di Distribuzione**" s'intende:

- (i) qualsiasi distribuzione da parte della Società ai Soci di utili di esercizio e/o di riserve; e/o
- (ii) qualsiasi ripartizione e/o rimborso di patrimonio netto (anche a

- seguito di riduzione del capitale sociale e/o di distribuzione di riserve e/o dell'attivo di liquidazione) da parte della Società; e/o
- (iii) qualsiasi distribuzione dei proventi realizzati dalla Società a seguito della cessione dell'intera azienda o di rami della stessa; e/o
 - (iv) la distribuzione del prezzo derivante dalla cessione di partecipazioni che rappresentino, complessivamente, più del 50% del capitale della Società, e/o
 - (v) la liquidazione o lo scioglimento della Società.
- (b) per "Proventi" s'intendono le somme, al netto di quanto dovuto ai sensi di Legge, da ripartire tra i soci in caso di Evento di Distribuzione.
- (c) "Distribuzioni" indica un qualsiasi evento relativo alla Società che generi un ritorno finanziario per i Soci, come – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'incasso di interessi, dividendi, distribuzioni di capitale o riserve, beni, corrispettivi per la cessione di partecipazioni, rimborso di finanziamenti concessi alla Società (inclusi i prestiti obbligazionari, gli altri titoli di debito e gli strumenti finanziari).
- 9.2 Le Parti stabiliscono di ripartire i Proventi derivanti da uno o più Eventi di Distribuzione secondo il seguente ordine:
- i. in primo luogo, a LVenture Group ed al Co-Investitore ed al Socio Terzo, fino a concorrenza dell'importo in denaro da questi complessivamente investito nella Società al netto delle Distribuzioni già avvenute;
 - ii. il corrispettivo eventualmente rimanente verrà ulteriormente suddiviso tra tutti i Soci pro-quota in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi posseduta.

10. Obbligo di non concorrenza.

Le Parti convengono che per tutto il periodo in cui i Soci Fondatori saranno soci della Società e per un ulteriore periodo pari a 1 (uno) anno, decorrente dalla data di cessazione della loro qualità di soci della Società, i Soci Fondatori si impegnano a:

- (a) non prestare la propria attività, né direttamente né indirettamente, a qualsiasi titolo, a favore di qualsiasi impresa, individuale o sociale, che eserciti attività in concorrenza con l'Attività della Società come *supra* definita;
- (b) non assumere, né direttamente, né indirettamente, tramite interposta persona, partecipazioni o interessenze in qualsiasi impresa, individuale o sociale, azienda o altro soggetto, che eserciti attività in concorrenza con l'Attività della Società come *supra* definita;
- (c) non compiere attività di distrazione, storno, sollecitazione di dipendenti/clienti/fornitori delle altre Parti del presente Accordo;
- (d) far sì che qualsiasi risultato dell'attività da loro svolta, individualmente o congiuntamente ad altre persone, che sia suscettibile di costituire "proprietà industriale" (come definita dall'art. 1 del D.lgs. n. 30/2005, anche sotto forma di "invenzione di combinazione") venga sempre brevettata o registrata a nome della Società.

In caso di violazione per qualsivoglia causa e motivo, degli impegni di non concorrenza assunti dai Soci Fondatori, questi ultimi si impegnano a manlevare e tenere indenni LVenture Group da ogni danno, costo, spesa e responsabilità, perdita o minusvalenza della partecipazione da essa detenuta che possa subire quale conseguenza degli obblighi di non concorrenza di cui al presente articolo 10 dell'Accordo, impegnandosi

fondamentale che rivestono per LVenture Group le previsioni di cui al presente Articolo e, pertanto, si impegnano ad assicurare il rispetto di quanto ivi contenuto, soprattutto relativamente alla libera trasferibilità delle partecipazioni di LVenture Group.

In coerenza con quanto appena convenuto, i Soci Fondatori riconoscono altresì che:

- il diritto all'uscita dall'investimento per LVenture Group è sempre esercitabile tramite vendita a terzi con rinuncia sin da ora al diritto di prelazione eventualmente previsto dallo statuto della Società a favore dei Soci Fondatori;
- LVenture Group avrà il diritto di imporre, sussistendone le condizioni, di avviare il processo di quotazione della Società e di collocare in via preferenziale le proprie azioni rispetto agli altri azionisti qualora le condizioni dell'offerta lo consentano;
- nel caso l'IPO o le altre modalità di *way out* non fossero possibili, a decorrere dal quarto anno, LVenture Group conferirà mandato ad un advisor esterno per la valutazione e la vendita del 100% di Società.

8. Trasferimento quote dei Soci Fondatori.

Fatto salvo che nel caso di esercizio del diritto di trascinarsi di cui al successivo articolo 8.3., i Soci Fondatori per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione (di seguito, anche, "**Periodo di Lock-Up**") dell'Accordo, non potranno trasferire le quote detenute nella Società (anche acquistate a qualunque titolo successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo ovvero qualsiasi altro titolo emesso da quest'ultima), nonché qualsiasi altro diritto alle stesse connesso, senza il consenso scritto di LVenture Group e del Co-Investitore.

In parziale deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, i Soci Fondatori conservano il diritto di trasferire fino al 15% (quindici) della loro partecipazione nel Capitale della Società, a figure professionali ritenute necessarie allo sviluppo ed alla implementazione dell'oggetto sociale.

8.1. Diritto di Covendita.

Al termine del Periodo di Lock-Up e per tutta la durata del presente Accordo, i Soci Fondatori potranno effettuare a favore di terzi trasferimenti di tutta o parte della propria partecipazione nel capitale della Società soltanto a seguito del perfezionamento della procedura di Covendita prevista a favore del Socio Investitore e del Co-Investitore dal successivo paragrafo del presente Accordo, oltre che nel rispetto dei vincoli imposti dallo statuto della Società.

8.2. Procedura di Covendita.

a) Al fine di permettere l'esercizio del Diritto di Covendita da parte del Socio Investitore e del Co-Investitore, qualora il Socio Fondatore intenda trasferire, al termine del Periodo di Lock-Up e per tutta la durata del presente Accordo, ad un terzo tutta o parte della propria partecipazione nella Società, tale Socio (di seguito, il "**Socio Trasferente**") dovrà preventivamente inviare al Socio Investitore ed al Co-Investitore una comunicazione scritta che indichi la quota oggetto di Trasferimento (di seguito, la "**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**") e tutti i termini e le condizioni



concordate con il Terzo Cessionario (ivi incluso il prezzo od altro tipo di corrispettivo), nonché ogni altra informazione necessaria all'esercizio del Diritto di Covendita (di seguito, l'“**Avviso di Covendita**”).

Resta sin d'ora inteso che l'Avviso di Covendita costituirà comunicazione sufficiente ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione del Socio Investitore e del Co-Investitore previsto dallo statuto della Società.


b) Entro il termine previsto dallo statuto della Società per l'esercizio del diritto di prelazione, ed in alternativa all'esercizio del medesimo, il Socio Investitore ed il Co-Investitore, fermo quanto previsto al punto (c) che segue, potranno comunicare al Socio Trasferente la propria volontà di cedere al Terzo Cessionario, congiuntamente alla Partecipazione Oggetto di Trasferimento, una parte della propria partecipazione nella Società, proporzionale alla Partecipazione Oggetto di Trasferimento, calcolata sulla base delle partecipazioni rispettivamente detenute dalle Parti in Società immediatamente prima della vendita di cui all'Avviso di Covendita (di seguito, la “**Quota a Seguito**”).

c) Qualora l'entità della Partecipazione Oggetto di Trasferimento e della Quota a Seguito sia tale che, eseguitone il relativo Trasferimento, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società dal Terzo Cessionario verrebbe a rappresentare una percentuale del Capitale della Società pari o superiore al 50% (cinquanta per cento), il Socio Investitore ed il Co-Investitore potranno comunicare al Socio Trasferente, entro il termine previsto dallo statuto della Società per l'esercizio del diritto di prelazione, la propria volontà di cedere al terzo, congiuntamente alla Partecipazione Oggetto di Trasferimento, l'intera partecipazione del Socio Investitore e del Co-Investitore nella Società (di seguito, il “**Diritto di Covendita Integrale**”).

d) Entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della comunicazione del Socio Investitore e del Co-Investitore inviata, a seconda dei casi, ai sensi del precedente punto (b) o punto (c), il Socio Trasferente dovrà verificare se il terzo acquirente sia disponibile ad acquistare ai termini e condizioni previsti nell'Avviso di Covendita (ovvero a termini e condizioni migliori accettati dal Socio Investitore e dal Co-Investitore) sia la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sia, a seconda dei casi, la Quota a Seguito ovvero l'intera partecipazione detenuta dal Socio Investitore e dal Co-Investitore nella Società, nel qual caso i Soci saranno obbligati ad effettuare il relativo Trasferimento alle condizioni ed ai termini contenuti nell'Avviso di Covendita (ovvero ai suddetti termini e condizioni migliori).

e) Nel caso in cui il terzo non sia a ciò disposto, il Socio Trasferente dovrà: (i) ridurre l'entità della Partecipazione Oggetto di Trasferimento in misura tale da consentire al Socio Investitore ed al Co-Investitore di trasferire al terzo la Quota a Seguito o, nel caso di esercizio del Diritto di Covendita Integrale, l'intera partecipazione detenuta nella Società; ovvero (ii) rinunciare ad eseguire il Trasferimento, comunicando al Socio Investitore ed al Co-Investitore ed al terzo quanto deciso entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dallo scadere del termine di cui al precedente punto (d).

f) Qualora, a seguito della riduzione della Partecipazione Oggetto di Trasferimento e quindi della definitiva determinazione della partecipazione nella Società oggetto di Trasferimento (di seguito, la “**Quota Oggetto di Trasferimento**”), il terzo, nell'ipotesi in cui lo stesso non sia già altrimenti vincolato in tal senso, non comunichi per iscritto al Socio Trasferente ed al Socio Investitore ed al Co-Investitore, nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione di cui al precedente punto (e), un'offerta irrevocabile ad acquistare, alle condizioni ed ai termini contenuti nell'Avviso di Covendita (ovvero a termini e condizioni migliori accettati dagli Investitori) la totalità



primariamente a rimborsare LVenture Group fino al 100% di quanto a diverso titolo investito nella Società.

Le Parti concordano altresì che il corrispettivo dell'impegno di non concorrenza oggetto del presente Articolo è ricompreso nel quadro generale dell'Operazione di cui al presente Accordo.

In relazione agli impegni reciprocamente assunti, le Parti si danno atto essere condizione essenziale ed irrinunciabile che i Soci Fondatori si dedichino allo sviluppo della Società in assenza di eventuali situazioni di conflitto con altre realtà aziendali.

Il Socio Investitore da parte sua si impegna a non divulgare a terzi, dati, notizie, e quanto altro sia stato appreso per il tramite dell'attività dei Soci Fondatori e che sia relativo all'attività in concreto esercitata dalla Società, per tutto il periodo in cui il Socio Investitore resterà socio della Società e per un ulteriore periodo pari ad un anno decorrente dalla data di cessazione della sua qualità di socio della Società.

11. Assicurazione Soci Fondatori.

I Soci Fondatori si impegnano a sottoscrivere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta inviata da LVenture Group ai Soci Fondatori a mezzo posta certificata, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo, un'apposita polizza assicurativa per causa morte ed invalidità, con un massimale di Euro quattrocentomila (400 mila) per ciascun Socio Fondatore, con una società di assicurazione di primario livello, di gradimento di LVenture Group, facendo apporre su detta polizza l'annotazione del vincolo a favore di LVenture Group (di seguito: "**Appendice di Vincolo**"). Il premio della polizza assicurativa non potrà essere superiore ad Euro cinquecento (500) annui per ciascun Socio Fondatore.

Per tutta la durata della citata polizza, laddove si verificasse un ritardo nel pagamento dei premi da parte degli assicurati, sarà facoltà di LVenture Group anticiparne l'importo con diritto all'immediato rimborso, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'effettivo pagamento, a carico di Società.

I Soci Fondatori si impegnano a fare in modo che Società esegua il predetto rimborso a favore di LVenture Group.

L'Appendice di Vincolo dovrà prevedere l'obbligo della predetta compagnia di assicurazione:

- a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso di LVenture Group;
- a notificare, con lettera raccomandata, a LVenture Group, l'eventuale mancato pagamento dei premi, la disdetta, il recesso ed il mancato rinnovo della polizza assicurativa;
- ad accettare l'eventuale pagamento dei premi di cui al precedente punto da parte di LVenture Group;
- a non apportare alla suddetta polizza alcuna variazione se non con il consenso di LVenture Group.

I Soci Fondatori si impegnano a consegnare tempestivamente a LVenture Group copia della polizza e l'originale dell'Appendice di Vincolo.

12. Durata.

Le disposizioni parasociali contenute nella presente Sezione dell'Accordo avranno validità ed efficacia per un periodo di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Resta inteso che gli obblighi disciplinati dal presente Accordo ed aventi durata diversa avranno propria validità secondo la durata rispettivamente determinata.

Le disposizioni parasociali sono rinnovabili alla scadenza; le Parti dovranno negoziare in buona fede per rinnovarle.

SEZIONE III – Disposizioni generali.

13. Modifiche.

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti del presente Accordo.

14. Divieto di Cessione.

Ad eccezione di quanto diversamente disposto da specifiche pattuizioni del presente Accordo, nessuna delle Parti potrà cedere il presente Accordo, né in tutto né in parte, né potrà cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

15. Comunicazioni e Notifiche.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, ovvero all'emissione dell'apposito rapporto di positiva trasmissione rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via telefax o posta elettronica, sempreché, sia indirizzata come segue:

(i) se ai Soci Fondatori, in un'unica copia presso:
alberto.piras@bravepotions.com

(ii) se ad LVenture Group, presso:

LVenture Group S.p.a.
Via Giovanni Giolitti 34
00185 – Roma

luigi.capello@lventuregroup.com

(iii) se al Co-Investitore, presso:

valerio.caracciolo@backrome.com

(iiii) se al Co-Investitore, presso:

grazielle.bilotto@esenseweb.com

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there is a blue signature, a black signature, a black signature, a black signature, and a black signature.

ovvero presso il diverso indirizzo di posta o numero unico che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso o in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari.

16. Precedenti accordi.

Il presente Accordo che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.

17. Tolleranza.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

18. Rubriche.

Le rubriche dei singoli articoli e paragrafi sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del presente Accordo e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

19. Richiami.

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, punti od eventuali allegati si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, punti od allegati di questo Accordo.

20. Riservatezza e Annunci.

Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Accordo e ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti le medesime Parti, l'Accordo, l'Operazione e i soggetti coinvolti. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento di questo Accordo o per adempiere ad obblighi di Legge.

Le Parti si impegnano, in particolare, sia in corso di trattative che in caso di esito negativo, a mantenere e a far mantenere loro stessi, dai propri dipendenti e/o collaboratori la più assoluta riservatezza su tutte le notizie, dati e informazioni di qualsiasi natura (anche tecnica, commerciale o amministrativa) di cui fossero venuti a conoscenza in funzione della presente trattativa (ivi compreso il contenuto del presente Accordo e il semplice fatto che lo stesso sia stato validamente stipulato), a non



divulgare a terzi per nessun motivo né ad utilizzarle in alcun modo, salvo soltanto il caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla Legge.

Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o comunicati interni o di altra natura relativamente alla negoziazione, sottoscrizione e stipulazione del presente Accordo, alle disposizioni in esso contenute od alle operazioni in esso previste se non con il preventivo consenso scritto di tutte le Parti, sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati.

In particolare, i Soci Fondatori si impegnano a tenere riservati tutti i dati e le notizie relative a LVenture Group, con particolare riguardo alla divulgazione di qualsivoglia notizia, niuna esclusa, che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo incidere sull'andamento del titolo della stessa LVenture Group, in quanto società quotata nel mercato regolamentato.

Più in generale, i Soci Fondatori si impegnano a rispettare le disposizioni normative *medio tempore* vigenti in tema di abuso di mercato, secondo quanto prescritto dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. 58/1998) e dai relativi regolamenti attuativi.


21. Trattamento dei dati personali.

Le Parti si obbligano a trattare i dati personali assunti nel corso dell'attuazione del presente Accordo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo e in rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto e ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i Soci Fondatori prendono atto che:

- a) il trattamento dei loro dati personali è finalizzato unicamente alla conclusione ed esecuzione del presente Accordo e all'adempimento delle obbligazioni dallo stesso previste e ad esso connesse;
- b) in relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avverrà con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) il conferimento di tali dati è necessario all'esecuzione dell'Accordo, cosicché l'eventuale rifiuto o la revoca dell'autorizzazione al trattamento non ne permetteranno la prosecuzione;
- d) i suddetti dati potranno essere comunicati a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ai soggetti che prestano attività di mentoring, a persone fisiche o giuridiche, enti associazioni od organismi che effettuino specifici servizi e/o prestazioni per conto o in favore di LVenture Group S.p.a. ed EnLabs S.r.l., per finalità strettamente connesse, strumentali o funzionali all'attività svolta dalle medesime. I medesimi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi e/o di diffusione in nessun altro caso, salvo l'ipotesi di espresso consenso degli interessati.

Potranno venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, relativamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:



- lavoratori dipendenti o interinali e consulenti, di LVenture Group S.p.a., EnLabs S.r.l. e della Società;
 - collaboratori a progetto;
 - membri degli organi sociali e degli eventuali comitati tecnici/scientifici/finanziari attivati di LVenture Group S.p.a. ed EnLabs S.r.l.;
- e) in ogni momento potranno esercitare nei confronti di LVenture Group ed EnLabs S.r.l. i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

22. Impegni Ulteriori.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti quegli altri atti e documenti, a compiere tutti gli ulteriori atti ed a fare comunque tutto quanto altro necessario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo e l'effettuazione dell'Operazione.

23. Spese e Imposte.

Salva diversa previsione contenuta nel presente Accordo o nei suoi atti definitivi ed esecutivi e salvo un diverso accordo tra le Parti, le spese, le imposte, le tasse e gli altri oneri (diversi da quelli sul reddito e sulle plusvalenze dei Soci Fondatori che saranno a loro carico) derivanti da questo Accordo e dalla sua esecuzione (ivi compresi i compensi e rimborsi spettanti ai propri consulenti e professionisti) saranno sostenuti dalla Società.

In particolare, le spese legali del professionista incaricato alla redazione del presente Accordo sono esclusivamente a carico della Società ed ammontano ad Euro 2.500 oltre IVA e contributo C.A.P. 4%.

Il pagamento delle spese legali sopra descritte dovrà avvenire entro tre giorni dalla presentazione della fattura da parte del professionista.

Per i soli costi che non siano per Legge addebitabili alla Società, gli stessi rimarranno esclusivamente a carico della stessa parte che li ha sostenuti, o che se ne è assunta l'impegno o che ha richiesto la prestazione.

Resta inteso che ove l'Operazione non sia più realizzata e salvo le eventuali responsabilità di chi abbia determinato tale mancata realizzazione, i relativi costi già sostenuti o oggetto di impegno rimarranno esclusivamente a carico della Società.

24. Invalidità parziale.

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute in questo Accordo risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico di questo contratto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

25. Fatto del terzo.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni «*si obbliga a far sì che*», «*farà sì che*», «*si obbliga a fare in modo che*», «*si impegna a fare in modo*



che», «*farà in modo che*», «*si obbliga a fare quanto necessario*», «*si impegna a fare quanto necessario*», «*farà quanto necessario*» o le variazioni grammaticali corrispondenti adottate nel presente Accordo importano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.

26. Negoziazione.

Le Parti danno atto che il presente Accordo costituisce l'integrale recepimento degli accordi raggiunti dalle Parti con riguardo al suo oggetto ed è stato liberamente e direttamente negoziato dalle parti stesse, e che pertanto non si rende applicabile alla fattispecie il disposto di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

27. Sopravvivenza.

Tutte le dichiarazioni e le garanzie rese dai Soci Fondatori in questo Accordo e nei relativi allegati rimarranno in vigore anche successivamente all'Esecuzione ed alla stipulazione degli atti esecutivi del presente Accordo, in conformità ai termini qui previsti, senza quindi necessità per le Parti di rinnovare l'assunzione di quegli obblighi che debbano essere eseguiti dopo, o anche dopo, l'Esecuzione. Pertanto, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all'esercizio di facoltà previste in questo Accordo dovrà essere inteso come esecutivo dello stesso e non costituirà, né non potrà essere in alcun modo inteso e/o interpretato, quale novazione rispetto a quanto contemplato nel Accordo, salva diversa, specifica ed espressa previsione scritta.

28. Legge Regolatrice.

Il presente Accordo ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

29. Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.

30. Codice Etico di LVenture Group.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, i Soci Fondatori dichiarano di avere piena contezza del Codice Etico di LVenture Group (di seguito, il "**Codice Etico**"), impegnandosi, per quanto di propria competenza e per quanto sia in concreto realizzabile, a conformare la condotta della Società ai principi ed alle regole contenute nel Codice Etico.

In fede, il presente Accordo è siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dalle Parti ovvero dai legali rappresentanti delle stesse alla data e nel luogo sotto indicati.

Roma, 14 luglio 2015

Alberto Piras

Federico Simionato

LVenture Group S.p.a.

Alberto Piras

Federico Simionato

[Signature]


Esense S.r.l.

Valerio Caracciolo

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]



Soci	PreAucap		Aucap - I Tranche			Post I tranche	
	Nominale	%	Investimento	Nominale	Sovrapprezzo	Nominale	%
Alberto Piras	€ 4.657	46,57%				€ 4.657	43,27%
Federico Simionato	€ 4.130	41,30%				€ 4.130	38,37%
LVenture Group SpA	€ 758	7,58%	€ 50.000	€ 612	€ 49.388	€ 1.370	12,72%
Esense srl	€ 455	4,55%				€ 455	4,23%
Valerio Caracciolo			€ 5.101	€ 152	€ 4.949	€ 152	1,41%
Totale	€ 10.000	100,00%	€ 55.101	€ 764	€ 54.337	€ 10.764	100,00%

Soci	Post I tranche		Aucap - II Tranche			Finale	
	Nominale	%	Investimento	Nominale	Sovrapprezzo	Nominale	%
Alberto Piras	€ 4.657	43,27%				€ 4.657	37,88%
Federico Simionato	€ 4.130	38,37%				€ 4.130	33,59%
LVenture Group SpA	€ 1.370	12,72%				€ 1.370	11,14%
Esense srl	€ 455	4,23%				€ 455	3,70%
Valerio Caracciolo	€ 152	1,41%				€ 152	1,24%
inv. Da individuare			€ 150.000	€ 1.530	€ 148.470	€ 1.530	12,45%
Totale	€ 10.764	100,00%	€ 150.000	€ 1.530	€ 148.470	€ 12.294	100,00%



